

Convenzione di collaborazione tecnico-scientifica finalizzata alla Conservazione e valorizzazione delle antiche varietà conservate nel pomario del Museo della Civiltà Contadina di S. Marino di Bentivoglio

Tra

L'Istituzione Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio con sede legale in via Zamboni n. 13, Bologna, nella persona della dott.ssa Laura Venturi, nata a Bologna il 14/01/1960, in qualità di titolare, autorizzato alla firma del presente atto,

e

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, con sede Legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, codice fiscale n. 80007010376, P.IVA 01131710376, attraverso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (di seguito indicato per brevità DISTAL), con sede in Bologna, Viale G. Fanin n. 44, rappresentato dal Direttore Prof. Giovanni Molari, nato a Bologna il giorno 11/10/1973, autorizzato alla firma del presente atto con delibera della Giunta del 21 aprile 2021, nel seguito congiuntamente definite le "Parti";

PREMESSO CHE

il MUSEO della Civiltà Contadina di Bentivoglio:

- si propone come luogo di conservazione e valorizzazione del patrimonio della Città metropolitana e del territorio bolognese per quanto riguarda il tema della vita e del lavoro contadino dal Settecento al Novecento, oltre che come territorio di contaminazione, di ricerca e di promozione della materia, con iniziative dimostrative a carattere di rievocazione storica, mettendo a disposizione i propri spazi per eventi culturali, agendo al di fuori degli schemi e dei canoni museali tradizionali, nell'obiettivo di essere vissuto come luogo aperto, vivace, polifunzionale, frequentato dagli addetti ai lavori e dagli appassionati, dai cittadini e dai turisti, dagli adulti come dai bambini, favorendo la narrazione e la partecipazione esperienziale e dunque affiancando alla conservazione la trasmissione attiva e l'attualizzazione del significato della memoria.
- con l'impianto nel 2012 – 2013 del Pomario, il museo si è arricchito di una ampia sezione all'aperto che offre a studenti, insegnanti, famiglie e visitatori la possibilità di vedere forme, dimensioni e colori dei prodotti della frutticoltura del passato, di rilevarne i tempi di maturazione e di riscoprirne, attraverso dimostrazioni e degustazioni, gli usi e i sapori.
- il Museo promuove sistematicamente su questo tema frequenti iniziative di divulgazione e di didattica che si svolgono secondo le stagioni e le trasformazioni che avvengono – dalle gemme ai fiori agli insetti pronubi e quelli dannosi, ai frutti, alle foglie, ecc;
- il Pomario è il risultato del progetto della nostra exProvincia di Bologna per la salvaguardia e valorizzazione della biodiversità realizzato insieme alla Regione Emilia-Romagna e finanziato con i fondi del Piano di Sviluppo Rurale, progettato anche in collaborazione con l'Università di Bologna- ex-Dipartimento di Colture arboree.

Il DISTAL, nello specifico il settore di miglioramento genetico e biodiversità delle piante da frutto sotto la responsabilità del Prof. Stefano Tartarini, svolge le seguenti funzioni ed attività tecnico-scientifiche:

- ricerca, didattica e divulgazione su temi riguardanti la diversità genetica in piante da frutto e al suo utilizzo per il miglioramento genetico di piante da frutto;

- sperimentazioni di campo dedicate allo studio del germoplasma di specie da frutto di cui mantiene delle collezioni varietali e dalle quali è possibile prelevare del materiale di propagazione utile per il completamento del pomario
- attività divulgative rivolte alla promozione e valorizzazione di antiche varietà locali e in passato ha organizzato una mostra pomologica presso il Museo della Civiltà Contadina

Tutte le attività sono svolte con il coordinamento scientifico del Prof. Stefano Tartarini e suoi collaboratori

Le Parti concordano sull'opportunità e sul reciproco interesse a collaborare ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 per la realizzazione dell'attività finalizzata alla conservazione e valorizzazione delle vecchie varietà e del pomario. In particolare, le parti si impegnano a: i) collaborare per definire delle strategie di conservazione e mantenimento, inclusa la ricerca di adeguati supporti economici; ii) valorizzare il pomario con opportune attività di divulgazione.

Per quanto sopra esposto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – RECEPIMENTO DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - OGGETTO, COMPITI DE MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA DI BENTIVOGLIO E DEL DISTAL

1. Con il presente atto il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio e il DISTAL instaurano un rapporto di collaborazione tecnico-scientifica finalizzato a garantire il mantenimento del pomario, il suo arricchimento, lo studio e la produzione di materiale divulgativo. L'indagine consentirà ad entrambi di instaurare una stretta collaborazione per il raggiungimento di obiettivi specifici e comuni.

Gli aggiornamenti che deriveranno dalla collaborazione saranno inoltre utili per le attività di ricerca e didattica che il prof. Stefano Tartarini svolge all'interno del DISTAL.

Per il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio i risultati dell'indagine potranno essere utili per la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e della qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi

2. Le parti si impegnano a svolgere le seguenti attività:

- ricerca materiale divulgativo
- redazione di schede morfologiche e genetiche
- consulenza scientifica

Art. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione avrà durata di 5 anni ed avrà decorrenza dal giorno della sottoscrizione congiunta delle Parti o comunque dal giorno di sottoscrizione dell'ultima Parte firmataria.

Art. 4 ONERI

La presente convenzione non comporta oneri per le parti.

Art. 5 - RESPONSABILITÀ

1. Nell'ambito della presente convenzione, il responsabile scientifico per il Museo della Civiltà Contadina è la Dott.ssa Laura Venturi, mentre per DISTAL il responsabile scientifico è il prof. Stefano Tartarini
1. L'eventuale sostituzione dei referenti delle attività ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra Parte.

Art. 6- OBBLIGHI DI SEGRETEZZA, CONFIDENZIALITÀ E COMPORTAMENTO

1. Le parti considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.
1. Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:
 - far uso delle informazioni esclusivamente per svolgere le attività oggetto della presente convenzione;
 - non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni, a meno che queste non siano utilizzate nell'ambito delle attività istituzionali delle parti (ad esempio pubblicazioni scientifiche per il DISTAL);
 - restituire le informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di validità della presente convenzione;
 - conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, limitandone l'accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività previste dalla Convenzione. Tali soggetti dovranno essere preventivamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza previsti;
 - astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto della presente convenzione.
2. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie a evitare che tali informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la preventiva autorizzazione dell'altra Parte.
3. Le Parti sono responsabili del danno che potrebbe derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.
4. L'università si impegna a comunicare preventivamente, tutte le volte, i nomi dei collaboratori incaricati periodicamente di effettuare sopralluoghi e prelievi.

Art. 7– PROROGHE E MODIFICHE

1. Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata della presente convenzione, su richiesta scritta e motivata della Parte richiedente, inviata tramite PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine originario. L'altra Parte dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
1. Nel corso dello svolgimento dei lavori, le Parti potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all'articolo 3, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.

Art. 8- PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE DEI RISULTATI

Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possono essere raggiunti nel corso delle attività di cui alla presente Convenzione e in particolare su quelli che possono essere brevettati, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione e altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Nel caso in cui, nell'effettuazione delle attività, si ottengano risultati che le Parti ritengano di proteggere attraverso il deposito di domanda di brevetto, ovvero attraverso altre privative industriali, i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a essi saranno in comproprietà e saranno disciplinati con una stipulazione in buona fede di un accordo che ne definisca in dettaglio tutti gli aspetti.

Si precisa inoltre che ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi al proprio "Background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione della presente Convenzione. Si precisa che per "Background" si intende unicamente l'insieme delle conoscenze e delle informazioni detenute dallo specifico gruppo di lavoro afferenti a ciascuna delle Parti. Quanto detto per il "Background" vale anche per il proprio "Sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto della presente Convenzione, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione stessa, ma al di fuori e indipendentemente dalla stessa.

Nel caso in cui una Parte abbia interesse all'eventuale pubblicazione scientifica, in toto o in parte, dei dati, risultati o documenti delle indagini sviluppate in comune, tale Parte dovrà, previa comunicazione all'altra Parte, dichiarare esplicitamente che le indagini sono state eseguite nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 9 – ASSICURAZIONI

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione di collaborazione, verrà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività.

Art. 10 – GESTIONE SICUREZZA E PREVENZIONE

1. Entrambe le parti si assumono direttamente ogni responsabilità inerente e conseguente allo svolgimento delle attività del proprio personale negli spazi messi a disposizione dalle parti.
2. Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle "attività" di cui alla presente Convenzione, il personale del Distal inviato presso il pomario, vista la specificità di tale struttura, stabilirà a priori delle procedure di sicurezza che saranno condivise con la struttura ospitante. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni infortunio capitato al personale dell'altra Parte durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. Si obbliga altresì ad osservare, quando previsto dalla Norma, le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza riferite ai propri operatori.
3. Resta inteso che ciascuna Parte è esonerata da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti dell'altra Parte.
4. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, nonché i necessari dispositivi di protezione individuale.

Art. 11 – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. Per le attività di propria competenza ciascuna delle Parti utilizzerà personale scelto a propria cura, senza che con detto personale si instauri alcun rapporto con l'altra Parte. Ciascuna Parte solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.
2. Ciascuna Parte si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a far sì che, durante lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, l'altra Parte sia esonerata da eventuali pagamenti di danni per violazione dei diritti di terzi, essendo ciascuna delle Parti esclusivamente responsabile dei danni diretti o indiretti arrecati.

Art. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione, ovvero di risolverla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata - PEC, con preavviso di almeno 30 giorni.
1. Il recesso o la risoluzione consensuale hanno effetto sulle attività non ancora svolte e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività o raccolti in conseguenza e per il periodo di durata della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità

della Convenzione stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Azienda Gasparini e del DISTAL. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 14 - RICHIAMO DI NORME

1. Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia al Codice Civile, alle norme che disciplinano il funzionamento dell e del DISTAL, nonché alle disposizioni vigenti per legge ed il Regolamento del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Art. 15 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Bologna.

Art. 16 – REGISTRAZIONE e BOLLATURA

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86, n.131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'accordo è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del DPR 642/1972 – tariffa parte I.

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale da Università di Bologna– Autorizzazione n. 140328 del 13/12/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Istituzione Villa Smeraldi
Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-
Alimentari

La Direttrice Laura Venturi
(documento firmato digitalmete)

Prof. Giovanni Molari
(documento firmato digitalmente)

